

ESAME FINALE

Al termine del percorso formativo è previsto il superamento di un esame finale, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del Dpr 75/2013, davanti ad una Commissione la cui composizione è definita successivamente.

L'ESAME FINALE SARA' STRUTTURATO IN 2 PROVE:

1° PROVA : prevede la verifica delle abilità pratiche relative alla redazione di un Attestato di Prestazione Energetica o in ambito di nuove costruzioni o di edifici esistenti di durata 4 ore

2° PROVA : colloquio orale conclude il processo di verifica si rivolge e si preoccupa di: approfondire la verificare del possesso delle conoscenze verificare il possesso delle abilità cognitive e pratiche verificare la padronanza delle competenze che devono essere proprie del Certificatore energetico degli edifici.

Ai fini dell'ammissione all'esame è obbligatoria la frequenza ad almeno l'80% delle ore complessive del corso.

La prova finale è costituita da una prova teorica e da una prova pratica. Quest'ultima mira a verificare la corretta redazione di un Attestato di Prestazione Energetica sia in ambito di nuove costruzioni che di edifici esistenti.

Al superamento positivo dell'esame finale viene rilasciato uno specifico attestato di frequenza con esito positivo, secondo quanto disposto dalla Delibera della Giunta Regionale del 22 giugno 2009, n. 532 e s.m.i., relativo al percorso di "Formazione obbligatoria per tecnico abilitato alla certificazione energetica degli edifici ai sensi dell'art. 2, comma 4 del Dpr 75/13".

La commissione d'esame, ai sensi dell'art. 66 decies del Regolamento n. 47/R del 8.8.2003 e s.m.i. e della Dgr 532 del 2009 e s.m.i (par. B.5.4.2.), è così composta:

- Presidente (individuato dall'Amministrazione competente)
- Due esperti di settore, nominati dall'Amministrazione.
- Un componente designato dall'organismo di formazione (una delle risorse professionali

dell'organismo formativo che hanno contribuito alla realizzazione del percorso, ad esclusione di coloro che hanno ricoperto unicamente funzioni di tipo amministrativo).

Il riconoscimento del titolo rilasciato da altro Stato membro è effettuato sulla base dei principi e criteri di cui al Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nel rispetto dell'Allegato IV.

Gli attestati rilasciati da altre Regioni relativi alla certificazione energetica sono riconosciuti dalla Regione Toscana, previa verifica della corrispondenza dei percorsi e dei contenuti formativi a quanto stabilito dalla presente delibera.